

Prot. N. 6169
Data 25-3-78
Allegati N. _____

URBANISTICA



COMUNE DI TIVOLI
(PROVINCIA DI ROMA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE straordinaria
SEDUTA pubblica IN 1^a CONVOCAZIONE

Verbale N. 7
Delib. N. ~~305~~ 305

OGGETTO: **RICIETA' "IL GARIBOLDI": RICOSTRUZIONE DI LOCALITÀ DI AREA CIVILE P. S. in località Regai di Tivoli a scema di concessione.-**

L'Anno Millenovecentosettanta otto addì cinque nel mese di Marzo
alle ore 15.30 in Tivoli nella Sala Consiliare

Ai sensi e con la facoltà della legge comunale e provinciale è stato convocato per oggi il Consiglio con invito alle seguenti persone:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) AGNALETTI ANDREA | 21) FIUME ROBERTO |
| 2) ALLEGRINI GAETANO | 22) FORESI FILIPPO |
| 3) ANDREOLI RODOLFO | 23) FRITTELLA NICOLINO |
| 4) ARTIBANI PIETRO | 24) GAROFOLI CELESTINO |
| 5) BASTE FRANCESCO | 25) GIORDANO FAUSTO |
| 6) BERNARDINI ALBINO | 26) LAURETTI PERICLE |
| 7) BERTI LUCIANO | 27) LEONARDI MARIO |
| 8) BITOCCHI SERGIO | 28) LINI ROMANO |
| 9) BORATTO ALCIBIADE | 29) LORI GIUSEPPE |
| 10) CARRARINI GIOACCHINO | 30) LUCIDI PRESSANTI FRANCESCO |
| 11) CENTANI CARLO | 31) MARI ANGELO |
| 12) CICCHETTI ANGELO | 32) MESCHINI ANTONIO |
| 13) COCCIA MASSIMO | 33) MOSETTI ANGELO |
| 14) DE MARCO ALDO | 34) PANELLA GLORIA |
| 15) DE PROPRIIS MARIANO | 35) PAOLUCCI VITTORIO |
| 16) DE SANTIS ADELMO | 36) PASSINI GIUSEPPE |
| 17) DE SANTIS IGINO | 37) PROIETTI GIUSEPPE |
| 18) DEL PRIORE ANTONIO | 38) SIMONELLI ALBERTO |
| 19) FELICI LUCIANO | 39) SULSENTI TOMMASO |
| 20) FERRARI GIANCARLO | 40) TOGNAZZI GIUSEPPE |

~~XXXXXXXX~~ 1) Agnaletti 2) Baste 3) Berti 4) Ciccheti 5) Carrarini
All'appello sono risultati assenti:
6) Centani 7) De Marco 8) De Santis Iginio 9) Ferrari 10) Leonardi 11) Lori
12) Proietti 13) Simonelli 14) Sulsentì (Presenti n° 26).-

Consiglio Capo Reggente
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Francoantonio Caso
Assiste il Segretario Generale

-1-

In continuazione di seduta il Presidente propone la seguente delibrazione:

*** IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Presso che con suo precedente atto deliberativo n° 422 del 26/10/1977 annullato dalla Sessione di Controllo Atti C.C.L. della Provincia di Roma con nota n°13519 del 16/12/1977 (datata del 6/12/1977 verbale n° 129), l'Ass. Com. ha approvato il Progetto di Lottizzazione presentato dal Consorzio Il Cardeto in data 17/6/1977 prot. n°11055 nonché il relativo schema di convenzione;
- Vista la richiesta dalle prefette Consorzio "IL CARDETO" datata 17/2/1978 prot. n°2532 con la quale la Società stessa ha chiesto che la Ass. Com. rideliberi l'approvazione del progetto stesso nonché lo schema di convenzione integrato e modificato alla luce della nota di annullamento della Sessione di Controllo più sopra citata;
- Ritenute opportune procedere riproporre l'approvazione del progetto di che trattasi, nonché dello schema di convenzione integrato e modificato alla luce della nota del Comitato di Controllo n°13519 più sopra citata;
- Visto l'art.23 della legge 17/8/1942 n° 1150 modificato ed integrato dalla legge 6/8/1967 n°760;
- Visto il Piano Regolatore Generale della città approvato con Delibera Regionale n°955 del 6/7/1973 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n°23 del 10/9/1973;
- Ritenuto che il deposito del citato P.R.G. è avvenuto a tutela dell'art.10 della legge 17/8/1942 n°1150;
- Vista la Circolare della Regione Lazio (Assessorato Urbanistica) numero 4349 dell'11/8/1977;
- Rilevato che il Comune di Tivoli non ha ancora adottato il Programma Pluriennale attuativo di cui all'art.12 della legge 76/1/1977 n°101;
- Rilevato che per effetto dell'art.5 della legge 6/8/1967 n°760 è necessario provvedere alla stipula di appositi "convenzioni" che specificino gli obblighi e gli oneri a carico del lottizzante, per quelli indicati e dal più volte citato art. 5 della legge 760 coordinato con quanto previsto dagli artt. 5 e 11 della legge 26/1/1977 n°101;
- Rilevato altresì che per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è intervenuta la definizione delle Tabelle parametriche regionali attraverso la legge regionale n°12 del 12/3/1977, e che per tanto il Comune ha provveduto in via definitiva alla loro determinazione con Delibera Consiliare n°404 del 26/10/1977 resa esecutiva dalla Sesiz

ne di controllo atti D.L. della Provincia di Roma nella seduta del 5/10/1977 - Verb. n° 206;

- ritenuto che sia opportuno che le opere di urbanizzazione primaria siano realizzate in sede unitaria dal lottizzante, così come dal regolamento previsto dall'art. 6 della legge 6/8/1976 n° 76, e dall'art. 11 della legge 28/1/1977 n° 10 e così come è stato richiesto dal lottizzante stesso;

- visto il progetto di lottizzazione a scopo edilizio di un terreno di proprietà del Consorzio "IL CASALE", distinto in catasto al foglio 49 con i mappali 61-62-63, progetto redatto a firma dell'ing. Architetto Renata Settei e riferito all'Assessorato Comunale in data 17/6/1977 prot. n° 11306;

- visto il suddetto progetto, interessato una superficie di metri quadrati situata in località S. Giovanni di Tivoli, è composto dai seguenti atti ed elaborati: 1) relazione tecnica, 2) norme attuative, 3) stralcio dello strumento urbanistico vigente, 4) planimetria catastale, 5) stato di fatto, 6) accatastrazione, 7) viabilità e sezioni stradali, 8) profili, 9) opere di urbanizzazione primaria (rete idrica, fogate, ecc.) 10) norme di convenienze;

- visto il parere favorevole della Commissione Urbanistica, a cui espressamente delegata dall'art. 1 delle norme di attuazione del riassetto P.T.C. della città, espresso nella seduta del giorno 21/6/1977 verbale n° 15 e che qui di seguito viene integralmente riportato: "La Commissione ritiene che la lottizzazione presentata sia conforme al P.T.C. favorevole."

- ritenuto che il progetto di cui trattasi è stato redatto in conformità della normativa e delle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale della città, per la quale cosa, nel rispetto delle condizioni di cui al citato parere della Commissione Urbanistica, il progetto stesso non si presenta in variante al P.T.C., come si evince dal suddetto parere;

- visto le norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale della città nonché le relative planimetrie;

- visti i decreti Ministeriali 1/3/1968 n° 100 e 2/3/1968 n° 101;

- vista la Circolare del Ministero del D.L. n° 2010 del 28.10.1977;

- visto l'art. 7 della legge regionale 15/6/1971 n° 7 che delega ai Comuni, tra l'altro, le funzioni amministrative in materia di autorizzazione dei piani di lottizzazione di cui all'art. 6 della legge 6/8/1976 n° 76 purché non in variante agli strumenti urbanistici vigenti;

- Vista la legge 28/1/1977 n°191

- Vista la legge regionale n°10 del 12/5/1977;

- Vista la Delibera Regionale Lazio n°270 del 25/10/1977 ed il Decreto Ministeriale 10/5/1977 relativo alla "determinazione" del costo di costruzione di nuovi edifici;

- Visto lo "schema di convenzione", redatto in conformità delle succitate leggi n°191-769-10-11- e dei succitati Decreti Ministeriali e leggi Regionali, e che qui di seguito ^{si} riporta integralmente :

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione tra il Comune di Tivoli, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. e il Consorzio "IL CARBON" con sede legale in Tivoli Via Colcherese n°3 e per ora il suo legale amministratore unico Sig. Innocenti Alberto residente in Tivoli via Colcherese n°11

PREMESSO:

- che il Consorzio "IL CARBON" IS SUCBITO D'INDUSTRIE COSTRUZIONI ha presentato al Comune di Tivoli un progetto di lottizzazione datato 17/6/1977 prot. 11019 composto dalle Tavole 1-a-2-a-3-a-4-a-5-a-6-a-7-a da realizzarsi sul terreno di sua proprietà sito in località Sagai di Tivoli di questo Comune, e distinte in Catasto al Foglio 43 con i mappali 6-a-6-b-6-c, il tutto come indicato nella Tavola n°2 del succitato progetto di lottizzazione con delimitazione in colore rosso;

- che il progetto di che trattasi è riportato il parere favorevole della Commissione Urbanistica Comunale, a ciò delegata dall'art.1 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale della città approvato con Delibera della Giunta Regionale del Lazio n°246 del 5/7/1973 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n°21 del 10/5/1973, nella seduta del giorno 20/6/1977 verb. n°56 parere che qui di seguito si riporta integralmente: "La Commissione ritiene che la lottizzazione presentata sia conforme al P.L.G. - Parere favorevole."

- che il progetto di che trattasi, espressivo del presente "schema di convenzione", è stato approvato dall'Assemblea Comunale di Tivoli con Delibera Consiliare n°..... del resa esecutiva dalla Sessione di Controllo Atti Es.lla della Provincia di Roma in data (seduta del verbale n°.....) e ciò con i poteri delegati di cui all'art.7 della legge Regionale n°70 del 15/5/1971 non presentandosi il progetto edesivo in variante al vigente Piano Regolatore

tere Generale della città;

- conformemente a quanto previsto dalla legge 17, 8, 1942 n° 1140 modificata ed integrata dalla legge 6, 6, 1957 n° 742 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la conformità della legge 12, 10, 1977 n° 863;

- la conformità della legge 12, 10, 1977 n° 10;

- di la conformità della legge della Regione Lazio n° 33 del 14, 3, 1977;

- Vista la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n° 2032 del 1-11-1977;

- Vista la Delibera Consiliare n° 404 del 26, 10, 1977, con la quale l'Ass. Com. le di Rieti ha determinato i contributi per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in applicazione della citata legge regionale n° 33, a reso esecutiva dalla sezione di controllo atti R. G. della provincia di Roma nella seduta del 27, 11, 1977 con verb. n° 1045;

- Vista il Decreto Ministeriale 10, 3, 1977 relativo alla "determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici";

- Vista la deliberazione regionale 10, 10, 1977 n° 170 relative alla "determinazione della quota di contributo ~~tributario~~ relativa al costo di costruzione", legge 10, 1, 1977 n° 12 art. 5, 1° comma;

SI CONVIENE LA SEGUENTE DISPOSTIONE:

Art. 1° Come parte integrante del presente ^{1°} si prescrive, lo stralcio delle norme di attuazione e le planimetrie del vigente Piano Regolatore Generale della città - adottate dall'Ass. Com. le con la Delibera Consiliare n° 40 dell'1, 1, 1966 ed approvate dalla Regione Lazio con sua deliberazione di Giunta n° 335 del 5, 7, 1970 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n° 29 del 10, 9, 1970 - e spunti gli allegati e le norme tecniche di esecuzione del progetto di lotteizzazione di cui alle presunte, con indicazione delle destinazioni d'uso degli edifici, delle cubature della altezza, dei distacchi, del vincoli, ecc.;

Art. 2° Il componente si impegna, in conformità delle disposizioni contenute nei successivi articoli e per le quantità e localizzazioni di cui al succitato progetto:

a) alla cessione gratuita delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria, precisate all'art. 6 della legge 17, 8, 1942 n° 1140 e successive modificazioni ed integrazioni, così come compite in grigio nella Tavola 1 del progetto succitato, con la sola esclusione della strada interna lasciata in proprietà e gestione del componente fino all'eventuale successiva trattativa con l'Ass. Com. le;

b) alla sezione gratuita delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria (previste all'art. 4 della legge 28/2/54 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni) così come indicato con delimitazione in colore rosso nella tavola n. 3 del progetto di lottizzazione, il tutto per un totale complessivo di mq. 8.278 corrispondente ad un indice pari a 12 metriquadrati per abitante da insediarsi, e quindi non inferiore all'indice minimo di cui al D.M. 27/2/55 n. 109 ed alle prescrizioni di cui alle norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale della città;

c) alla attuazione delle opere di urbanizzazione primaria secondo gli indirizzi, i modi e i tempi, meglio specificati nei successivi articoli di cui alla presente convenzione; restano a totale carico del componente le spese tecnico-amministrative necessarie alla redazione delle aree predette, nonché l'impiego e l'esecuzione dei necessari atti tecnici;

Art. 10. Le opere di urbanizzazione primaria relative al progetto di lottizzazione sono le seguenti:

- a) opere realizzabili;
- b) spazi di verde attrezzati;
- c) rete fognante generale e depuratore terminale;
- d) rete idrica generale;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- f) rete di distribuzione del gas;
- g) pubblica illuminazione;
- h) spazi di verde attrezzato.

Tutte le opere verranno realizzate in conformità dei progetti esecutivi redatti a cura e spese del componente con le modifiche che l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Sanitario del Comune, ai quali i progetti stessi dovranno essere sottoposti per i necessari e preventivi sulla base di rispettiva competenza, interverranno a partire entro 60 giorni dalla data di ricevimento dei progetti stessi;

Art. 11. Il componente assume i seguenti impegni in ordine ai tempi e termini di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 10:

- a) le opere di urbanizzazione primaria, almeno per le loro parti essenziali, verranno realizzate prima della richiesta delle sig

gole necessitate edilizie. Per parti essenziali si intendono tutte le opere di carattere generale.

Resta stabilito che in ogni caso, prima della richiesta di ogni singola concessione edilizia, dovrà essere stata realizzata "completamente" l'attrezzatura del letto interessato dalla richiesta stessa (acqua, luce, fognatura, depuratore, strada ecc.);

b) i collaudi dovranno essere effettuati dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ufficio Sanitario del Comune, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data della relativa richiesta da parte del comparante o dell'eventuale successivo avente causa a qualsiasi titolo. Il comparante si impegna a pagare le necessarie spese qualora, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, tale collaudo non dovesse essere effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale per la parte di sua spettanza, e dovesse essere effettuato da un collaudatore estraneo all'Ufficio stesso;

Art. 22 - È dato atto che, secondo il progetto presentato, il Comune di Tivoli non dovrà sostenere alcuna spesa per l'allaccio dei servizi primari di lottizzazione ai servizi pubblici della zona, per cui si ritiene non doversi applicare il maggior costo di cui all'art. 5 dell'art. 5 della legge regionale n° 10 del 12/9/1977, il comparante, quale quota per oneri di urbanizzazione primaria a lui spettante a norma della delibera Consiliare n° 61 del 16/10/1977, dovrà versare la somma di L. 104.000.000,- (lire centocinquanta e 00/100) - pari a lire 3.505

al contratto per piano per le parti fuori terra. Il comparante, in applicazione dell'art. 11 della legge 12/9/1977 n° 10, si impegna, a scoperte della somma più sopra citata, a realizzare a propria cura e spese e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio Sanitario, per quanto di rispettiva competenza, tutte e tutte le opere di urbanizzazione primaria relative alla lottizzazione. Pertanto, stabilito tra le parti che i costi relativi a tali opere, indicati sommariamente in progetto, devono essere verificati alla luce della delibera della Regione Lazio n° 2012 del 10/7/1977 pubblicata sul supplemento al Bollettino Ufficiale Regionale n° 25 del 12/9/1977 e dell'art. 17 della legge regionale n° 10 del 12/9/1977 il comparante si impegna:

a) nel caso che tali costi siano inferiori complessivamente alla somma dovuta di L. 10.000.000,- a versare la somma a conguaglio proporzionalmente alle cubature che saranno soggette alle concessioni edilizie singole;

b) nel caso che tali costi siano superiori complessivamente alla somma dovuta di L. 10.000.000,- a realizzare tutte le opere senza alcun conguaglio da parte del Comune;

Art. 6: Il comparante, in ordine alla quota parte di costi di urbanizzazione secondaria a lui spettante a norma della legge regionale n° 33 del 12/9/77 e della Delibera Consiliare n° 10 del 16/10/77 già citata, si impegna a corrispondere al Comune, all'atto della stipula della convenzione la somma di L. 10.000.000 pari a lire 100 al metro cubo vuoto per piano per le parti abitative fuori terra, tale somma è da considerarsi quale "accanto" sulla quota definitiva da corrispondersi al momento del rilascio di ciascuna concessione edilizia in base alle Tabelle parametrizzate al momento vigenti, il comparante si impegna a trasferire l'onere dell'eventuale conguaglio ai possibili futuri acquirenti dei singoli lotti; l'aggravazione di tale onere da parte dell'eventuale acquirente dovrà chiaramente risultare sull'atto notarile di compravendita;

Art. 7: Le parti, in ottemperanza alla legge 12/1/77 n° 10, convengono quanto segue in ordine all'applicazione del contributo sul "costo di costruzione":

* la società lottizzata e, o, aventi causa a qualsiasi titolo prenda atto dell'obbligo al versamento del contributo afferente il "costo di costruzione" e rilascia sia d'ora e quanto previsto dalle art. 7 della legge 12/1/77 n° 10.

Resta inteso, però, che i singoli richiedenti la concessione edilizia potranno, su esplicita richiesta, convenzionarsi con il Comune, nei termini di cui alla medesima legge n° 10, in luogo del versamento afferente il citato costo di costruzione";

Art. 8: A garanzia degli adempimenti relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, il comparante risulterà all'atto del rilascio del Nulla Osta alla lottizzazione una fidejussione bancaria e assicurativa libera a favore del Comune di Livoli per un importo pari al costo delle opere da realizzarsi, l'importo della fidejussione, previo nulla osta del Comune, potrà essere ridotto relativamente allo stato di avanzamento dei lavori e smaltito con

la utilizzazione degli stessi previo relativo collaudo nei termini di cui agli articoli precedenti.

Art. 9: Il componente si obbliga ad integrare l'importo della predetta fissione:

- a) nel caso di mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali;
- b) nel caso di maggior costo degli interventi sostitutivi, ordinari e straordinari, che potranno essere effettuati dal Comune. Tali interventi potranno essere effettuati soltanto previo preavviso del Comune e dopo non oltre mesi 3 dalla notifica di tale preavviso.

L'intervento sostitutivo comporta il pagamento, da parte del concessionario, delle quote equivalenti al lavoro effettuato dal Comune valutato secondo il corrente prezzario della Regione Lazio. Nessuna "concessione" edilizia singola potrà essere data se e non adeguato al citato pagamento.

Art. 10: La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria rimane a carico del componente fino alla eventuale cessione gratuita delle stesse al Comune al quale, comunque, resta la facoltà dell'accettazione. Tale manutenzione è soggetta al controllo da parte del Comune il quale potrà disporre l'esecuzione in danno in caso di manutenzione non eseguita o eseguita male;

Art. 11: la presente "convenzione" avrà validità per la durata di anni 5 dalla data di registrazione della stessa. Tale termine è elevabile a 10 anni nel caso in cui il Comune adotti i piani pluriennali attuativi di cui all'art. 13 della legge 28/1/977 n°10. Tale validità, inoltre, è legata agli obblighi e agli impegni di cui agli articoli precedenti e successivi, nonché agli eventuali aggiornamenti e modificazioni della vigente legislazione urbanistica applicabili all'intervento previsto e convenzionato.

La convenzione si intenderà egualmente decaduta:

- a) se entro 3 (tre) anni non saranno state eseguite tutte le opere di urbanizzazione primaria;
- b) se entro 5 (cinque) anni, previa utilizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei termini di cui ai precedenti articoli, non saranno state richieste le "concessioni" edilizie singole. Nel caso di richiesta parziale delle stesse, la convenzione si intenderà decaduta e limitatamente alla quota parte di "concessioni" edilizie non richieste.

Art.12: Resta inteso che il comparente, nonché gli eventuali successivi aventi causa a qualsiasi titolo, dovranno utilizzare le costruzioni per cui sono state concesse le singole " concessioni " edilizie, nel senso che le stesse dovranno essere abitabili, entro la scadenza di validità della presente convenzione.

Tale obbligo dovrà risultare negli eventuali atti di compravendita, e dovranno essere specificatamente accettati dagli eventuali acquirenti e/o aventi causa a qualsiasi titolo.

Art.13: Il comparente si impegna e si obbliga ad inserire negli atti di trasferimento, a qualsiasi titolo, delle quote tutte le clausole contenute nella presente convenzione, nonché contenute nel progetto di che trattasi comprensivo delle modifiche di cui al parere della Commissione Urbanistica Comunale in precessa citato. Le clausole saranno riportate nella nota di trascrizione la cui copia autentica dovrà essere inviata al Comune a mezzo raccomandata.

Le clausole dovranno essere specificatamente approvate dall'acquirente ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile;

Art. 14: Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione, si dichiara competente il Foro di Roma, al quale le parti si rivolgeranno soltanto dopo aver compiuto ogni azione chiarificatrice anche a mezzo di un arbitrato scelto di comune accordo tra le parti;

Art.15: Per tutto quanto si riferisce o si riferirà ai rapporti tra il comparente ed il Comune di Tivoli, in relazione alla presente convenzione, il comparente nomina a suo unico/legale rappresentante il Sig. Alberto Innocenti, domiciliato; in Tivoli, Via Colsareno n°3.

Art.16: La convenzione, nel mentre si intende vincolativa per il comparente all'atto della stipula, è vincolativa per l'Amministrazione all'atto del visto di esecutività sulla stessa del Comitato di Controllo Regionale.

IL COMPARENTE

.....
.....

IL SINDACO PRO-TEMPORE

.....
.....

PROPOSTE

a) sono approvati il progetto di lottizzazione di un terreno sito in località Sagai di Tivoli di questa Comune, di proprietà del Consorzio "S. Maria" composto dalla Tavola n° 1-2-3-4-5-6-7-8 prot. IV 1000 del 17/6/1977 nonché il relativo "contratto di concessione" predisposto in ottemperanza di quanto prescritto dal 1° comma dell'art. 24 della legge urbanistica 17/6/1967 n° 1686 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dalla Città, ai sensi delle vigenti leggi, a che il Sindaco di questa Comune autorizzi la lottizzazione del suddetto terreno;

c) la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;

d) copia della presente verrà notificata agli Uffici Comunali di Registrari, Tecnico e di Pagine, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.

Non essendo nessuno consigliere andato in parola, il Presidente pone a votazione, per seduta di anno, la proposta di delibera, il cui esito è il seguente:

Presenti n° 6

Aziende n° 12

Aziende n° 4 (i consiglieri del gruppo D.C. Lauretti) (Mancini) (Rossetti)

Voti favorevoli n° 4.

Il Presidente proclama l'esito della votazione in senso al quale la proposta di delibera è approvata alla maggioranza.

